

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA IL COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA ED ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DAL 16/06/2025 AL 16/06/2029 (rinnovabile per ulteriori anni 2 previa accordo con l'Amministrazione Comunale)

L'anno duemilaventicinque addì del mese diin Guardistallo, nella Residenza Municipale, posta in Via Palestro, n. 24, 56040 Guardistallo. Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi della legge tra: Comune di Guardistallo, che in seguito sarà chiamato Comune, cod. fisc. 00172350506 rappresentato da:

- **in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Chiara Salatino, la quale dichiara di agire nel presente atto, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in base al decreto sindacale di nomina n. 2/2021, prorogato con il decreto sindacale n. 10/2024;**
- **e l'Associazione ".....", che in seguito sarà chiamata Associazione, con sede legale in....., Via c. f., iscritta nel registro di cui all'art. 4 della LR. n. 34/2002 dal .../.../....., rappresentata da, nato/a a il, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione;**

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 2 dello Statuto Comunale stabilisce che "Il Comune si impegna nella tutela dei valori sociali con riferimento alla famiglia persegue la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche religiose, politiche e sindacali alla vita pubblica";
- l'art 2 comma 3 dello Statuto stabilisce che "Obiettivi preminenti del Comune sono la tutela e salvaguardia ambientale, lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere attivi i diritti di tutti i cittadini. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito."
- la valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessioni di contributi economici, finalizzati alla realizzazione di un programma, ovvero attraverso la concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previa stipula di specifiche convenzioni allo scopo di favorire lo sviluppo socioeconomico, civile e culturale della comunità;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 4 comma 6 del D.L: 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135 (spending review bis) esclude dal novero degli enti di diritto privato a cui non possono essere erogati contributi per servizi a favore dell'Amministrazione anche le associazioni e gli enti di volontariato o di promozione sociale operante nei campi sopra indicati, così come nel caso di specie;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- Che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l’attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell’Ente;
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con le quali stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

CONSIDERATO che il Comune di Guardistallo promuove la partecipazione delle realtà associative presenti nel territorio comunale, anche in relazione all’organizzazione di eventi, manifestazioni, feste

ed altre iniziative socialmente utili, nonché l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

CONSIDERATA la delibera di giunta n. 74 del 01/12/2021, avente ad oggetto, approvazione schema di accordo con l'associazione di promozione sociale "Piccola Parigi" per la gestione del teatro comunale";

VISTO che in data 06/12/2021 è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento in gestione delle attività teatro/musicali tra il Comune di Guardistallo e l'Associazione di Promozione Sociale, " Piccola Parigi";

CONSIDERATO che la suddetta convenzione è scaduta in data 06/12/2024;

ATTESO che il Comune di Guardistallo intende attivare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, al fine di individuare un soggetto che possa gestire il Teatro comunale sito in via Palestro n. 44 Guardistallo 56040 (PI);

COSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende affidare la gestione del **Teatro comunale** per il periodo dal **16/06/2025** al **16/06/2029** (rinnovabile per ulteriori anni 2 previa accordo con l'Amministrazione Comunale), al fine di garantire una continuità nella gestione amministrativa dell'immobile;

DATO ATTO che per l'esercizio delle sopracitate attività, l'Amministrazione Comunale intende concedere all'associazione, che verrà individuata attraverso l'avviso pubblico di cui al precedente paragrafo, a titolo gratuito, l'utilizzo del Teatro comunale sito in via Palestro n. 44 Guardistallo 56040 (PI);

RITENUTO di stabilire fin d'ora che la presente convenzione avrà con decorrenza dal **16/06/2025** e scadenza il **16/06/2029** (rinnovabile per ulteriori anni 2 previa accordo con l'Amministrazione Comunale), e verrà sottoscritta al termine dell'espletamento della procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, attraverso un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, finalizzata all'individuazione un soggetto che possa promuovere l'organizzazione di eventi, manifestazioni, feste ed altre iniziative socialmente utili;

CONSIDERATO l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse che diviene parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 1 Avviso pubblico**);

CONSIDERATO la bozza della convenzione che diviene parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 2 Convenzione per la gestione del teatro comunale di Guardistallo ex art 56 dlgs 117/2017**);

CONSIDERATA la manifestazione di interesse che diviene parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 3 Manifestazione di interesse**);

VISTO l'avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Guardistallo e all'Albo Pretorio on line dal giornoal giornoper consentire a tutte le associazioni e le

organizzazioni di volontariato interessate di partecipare alla procedura comparativa per la gestione del TEATRO COMUNALE sito in via Palestro n. 44 Guardistallo 56040 (PI);

DATO ATTO che dalla procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione denominata, per lo svolgimento delle attività contenute nel presente atto;

CONSIDERATO che l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Toscana al n. iscrizione

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Art. 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione dei servizi connessi alle attività teatro/musicali.

Art. 3 - Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata per:

- contribuire all'ampliamento dell'offerta culturale rivolta alla popolazione, mediante rappresentazioni teatrali e artistiche di buon livello, che possono fungere altresì da momenti di aggregazione sociale per la comunità, nonché richiamare pubblico proveniente da zone limitrofe;
- di fungere da attività aggregante e socializzante, con particolare riguardo alle attività rivolte ai giovani, nell'ottica del raggiungimento di sempre più elevati livelli di benessere sociale;
- promozione delle attività culturali, tramite la realizzazione attiva teatrale.

Art 4 – Servizio

I servizi affidati all'associazione organizzati e svolti come segue:

- a) gestione delle attività teatro/musicali da realizzarsi all'interno dell'immobile posto in Via Palestro n. 44, così meglio identificato:
 - Piano terra Via Palestro: Biglietteria, Banchetta e Locale Tecnico
 - Piano terra retro: Locale Tecnico
 - Piano primo: spazio palcoscenico e platea con capienza massima 83 posti – Sala della Musica - due locali WC - vani guardaroba.
 - Piano secondo: 24 palchetti di varia capienza posti su due piani e divisi su due ali, con parco centrale e locale tecnico (piccionaia) per un totale di 100 posti seduti.

Art 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui sono affidati i servizi, per quattro anni (rinnovabile per ulteriori anni 2 previa accordo con l'Amministrazione Comunale) con decorrenza dalla stipula della presente convenzione. Il Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo tacito della presente.

Art. 6 - Canone e rimborsi

Per l'utilizzo del Teatro l'associazione individuata, non corrisponderà al Comune nessun canone forfettario per tutta la durata della convenzione, al contrario investirà un importo annuo pari almeno

ad € 2.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria e/o acquisto attrezzature che rimarranno di proprietà del Comune;

Le utenze (luce, acqua, rifiuti...), le manutenzioni ordinarie e le pulizie dell'immobile in Via Palestro 44, saranno direttamente a carico dell'associazione.

Art.7 - Oneri ed obblighi a carico dell'associazione

Tutti gli obblighi inerenti e conseguenti alla presente convenzione, previsti dalla vigente normativa, sono a carico dell'associazione, che dovrà in particolare provvedere a:

1) Per la gestione delle attività teatro/musicali:

- direzione artistica del programma proposto;
- elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
- assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli;
- gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
- pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
- promozione del calendario degli eventi;

L'associazione dovrà inoltre

- garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relativi all'esercizio di tali strutture;
- dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l'Amministrazione Comunale;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità presente e futura, verso i propri dipendenti/collaboratori/associati; la stessa si renderà altresì garante per il personale che svolgerà il servizio in oggetto, il quale rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà alcun rapporto di dipendenza/collaborazione con il Comune;
- munirsi di eventuali titoli abilitativi, previste dalla legge, necessari per l'espletamento delle attività svolte all'interno della struttura;
- assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;
- sollevare il Comune di Guardistallo da qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi durante la gestione dell'attività oggetto del contratto;
- indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con il Comune di Guardistallo.

L'associazione si dovrà munire di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), e per eventuali danni ai beni in uso avente le seguenti caratteristiche minime:

- massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

Per ogni altra responsabilità riferita alla custodia dei locali, si fa riferimento al Codice Civile.

Resta esclusa l'assicurazione dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili la cui copertura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

L'associazione dovrà mantenere il Teatro nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituire alla fine della concessione in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui sono state ricevuti, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso.

Dovrà altresì provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati da parte degli utenti durante le giornate di utilizzo.

L'associazione dovrà garantire la regolare, corretta ed adeguata pulizia dei locali del Teatro.

L'amministrazione comunale dovrà sostenere le spese relative a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per il mantenimento della idoneità del Teatro secondo quanto disposto dall'art. 6.

Art. 9 - Divieti per l'associazione

All'associazione è fatto divieto di:

- destinare i beni ad uso diverso da quello cui sono destinati;
- cedere o sub concedere in tutto o in parte la gestione, pena l'immediata decadenza dall'affidamento;
- eseguire qualunque tipo di lavoro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione;

L'associazione è consapevole che il Teatro ha una agibilità di n. 183 posti. E' pertanto fatto obbligo al gestore garantire, mediante la costante vigilanza del responsabile di sala, che nella struttura non accedano persone in numero maggiore della prescritta agibilità: eventuali sanzioni causa l'inosservanza di tale prescrizione saranno poste integralmente a carico del gestore che risulta unico responsabile del corretto adempimento di tale obbligo. L'associazione dovrà altresì rispettare le vigenti regolamentazioni in materia di inquinamento acustico ed in caso di ottenimento di deroga dai competenti uffici comunali, accertare il rispetto dei limiti massimi previsti dall'autorizzazione comunale.

Art. 10 - Modifiche e migliorie

Nessuna modifica o trasformazione del Teatro è consentita all'associazione senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

L'associazione potrà provvedere, a proprie spese, a dotare la struttura di attrezzature ed arredi ulteriori rispetto a quelli già in dotazione, potrà effettuare interventi di valorizzazione ed investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica per una maggiore funzionalità della struttura.

Art. 11 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi a:

- interventi di straordinaria manutenzione e non dovuti all'associazione, nelle modalità previste all'art. 6;

Art. 12 - Utilizzo del Teatro da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto ad utilizzare il Teatro per lo svolgimento di attività istituzionali o per manifestazioni (esclusi concerti e rappresentazioni teatrali) culturali dalla stessa organizzate o patrocinate dal Comune, compatibilmente con l'organizzazione della stagione teatro/musicale.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all'associazione modalità e tempi di svolgimento delle iniziative e manifestazioni che intende promuovere o patrocinare nelle cinque giornate riservate, garantendo comunque un congruo preavviso.

Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Comune di Guardistallo si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'associazione stessa, di tutte le disposizioni contenute nella presente convenzione, senza che ciò comporti eliminazione o diminuzione di responsabilità per il gestore stesso.

Qualora dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto stabilito nella presente convenzione, l'associazione dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli

inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione dell'affidamento stessa.

Art. 14 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 7, reso dall'Associazione. A tale fine l'associazione dovrà rendere, con cadenza semestrale, un resoconto della propria attività.

Art. 15 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da ____ Agenzia di ____, numero ____ in data _____, scadenza ____.

Art. 16 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 17 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

Art. 18 - Informativa sulla privacy e responsabile del trattamento

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGPD – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente convenzione, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.

L'associazione con la sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione della presente convenzione.

L'associazione nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme

sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.